



## **Parere in tema di modifiche sostanziali a statuto di Associazione riconosciuta**

*Associato richiedente: M. Gottardo*

### **Quesito**

L'assemblea generale di una associazione riconosciuta – Ente selezionatore di razza - (persona giuridica iscritta presso la competente Prefettura) e iscritta al Registro delle imprese, in data 22/12/18, ha deliberato alcune sostanziali modifiche allo statuto sociale, al fine di adeguarsi:

- agli obblighi previsti dal Reg. (UE) 1305/2013;
- ai requisiti e condizioni previsti dal D.Lgs. 11 maggio 2018 n. 52.

L'associazione ha inviato la richiesta di parere preventivo al Ministero competente ma ha deciso di procedere alla modifica statutaria pur in mancanza di detto parere, di ciò dandone atto in assemblea, stante il tenore letterale della citata legge.

Il Ministero ha successivamente alla data dell'assemblea inviato alle Prefetture una nota in cui indicava di NON accettare le modifiche statutarie deliberate in mancanza del citato parere.

Nel frattempo è giunto all'associazione il parere negativo del Ministero circa alcuni punti dello statuto adottato dall'assemblea del 22/12/18. Nel detto parere si chiedeva altresì all'associazione di adeguare lo statuto alle richieste ministeriali, indicando le modifiche da apportare.

Si chiede quindi se sia legittimo ricevere, con verbale di deposito, lo statuto che recepisce le richieste ministeriali, come modificato dal solo Presidente, giusta i poteri lui attribuiti dall'assemblea del 22/12/18 nonché dallo statuto adottato dalla detta assemblea, considerato che:

- la delibera, non iscritta nel Registro delle Persone giuridiche prevede: *“2. di conferire al Comitato Direttivo e per esso al Presidente, nei limiti di legge ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario od opportuno per l'attuazione di quanto sopra deliberato nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione adottata in data odierna ottenga le*



*approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare all'intervenuta deliberazione quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per gli adempimenti successivi alla presente assemblea, di depositare presso la competente autorità lo statuto sociale aggiornato e di effettuare ogni ulteriore adempimento pubblicitario necessario od opportuno”;*

- Lo statuto adottato con la medesima delibera prevede all'ultimo articolo: *“Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione”.*

### **Risposta al quesito**

Il quesito in esame impone di verificare se sussista in capo al Presidente del Comitato Direttivo la legittimazione a compiere un atto di modifica dello statuto, così come richiesto espressamente dal Ministero competente.

A tal fine, essendo le modificazioni dello statuto di competenza dell'assemblea (ex art. 21 c.c.), sarebbe necessario rinvenire in una delle due “deleghe” espresse *supra*, nella richiesta di parere, un mandato o una procura a favore del Presidente ad effettuare modifiche sostanziali (e non solo formali) dello statuto.

Tanto premesso appare di tutta evidenza come un simile mandato (o procura) non possa ravvisarsi nell'attribuzione al Presidente dei poteri finalizzati a *“provvedere a quanto necessario od opportuno per l'attuazione di quanto sopra deliberato”*, posto che in tale conferimento di incarico la giurisprudenza rinviene un mandato al compimento di tutte le attività materiali e formali per dare efficacia alla delibera.

Di talchè non potrebbero considerarsi ricomprese tra le stesse le modifiche sostanziali apportate allo statuto, come del resto correttamente evidenziato dallo stesso corpo della delibera, il quale sottolinea che le *“modificazioni, rettifiche o aggiunte”* debbono essere *“di carattere non sostanziale”*.

Evidenziata la non riconducibilità alla prima delle due deleghe espresse di alcun mandato (o procura) ad apportare modifiche sostanziali allo statuto, occorre



verificare se il medesimo possa ravvisarsi nello statuto modificato, il quale conferisce *“mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione”*.

L'articolo, così come formulato, non pare lasciare spazio a dubbi: trattasi di un mandato ad apportare qualsiasi modifica si renda necessaria in seguito alle richieste degli Enti di Vigilanza, con la conseguenza che sarebbe ricompreso tra i poteri del Presidente anche quello di apportare modifiche sostanziali allo statuto.

Tuttavia, appare centrale nella valutazione dell'idoneità di tale mandato a costituire titolo della legittimazione del Presidente al compimento di dette modifiche, l'evenienza che la delibera di adozione dello statuto così formulato non sia ad oggi iscritta nel Registro delle persone Giuridiche.

È infatti parere della dottrina maggioritaria<sup>1</sup> che l'iscrizione delle delibere di modifica dello statuto abbia carattere costitutivo, con la conseguenza che le delibere ivi non iscritte non possono considerarsi valide ed efficaci, mancando un requisito per il loro perfezionamento.

Ne consegue che il nuovo statuto, seppur approvato dall'assemblea, non può dirsi validamente adottato, poiché non iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche e, pertanto, non risulta perfezionato nemmeno il mandato che conferisce i poteri sopra descritti al Presidente del Comitato Direttivo.

Riassumendo quanto sin qui espresso, non sembra possibile procedere ad un verbale di deposito dello Statuto modificato dal Presidente del Comitato Direttivo, rimanendo percorribile la sola via della riconvocazione dell'assemblea affinché la medesima deliberi le modifiche richieste dal Ministero.

Milano, 11 Marzo 2019

In Fede

Prof. Notaio GAM Trimarchi

Avv. Valeria Zampaglione

---

<sup>1</sup> In tal senso si veda DE GIORGI, *La riforma del procedimento per l'attribuzione della personalità giuridica degli enti regolati nel primo libro c.c.*, *Commentario*, in *Nuove leggi commentate*, 2000, 1135; DI MARTINO, in *Commentario del codice civile diretto da Enrico Gabrielli*, p. 585.